

**DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1993, n. 8, art. 22, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68**
(G.U. n. 14 del 19-01-1993)

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

... omissis ...

Art. 22.

Norme riguardanti la Cassa depositi e prestiti

1. Alla legge 13 maggio 1983, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole "Cassa depositi e prestiti, avente" sono aggiunte le parole "personalità giuridica, nonché";

b) all'articolo 3, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: "g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.";

c) all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per non meno del 25 per cento al fondo di riserva, che sarà investito in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o emessi da primarie istituzioni creditizie e, per il rimanente, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, al fondo di dotazione.";

d) all'articolo 11 il sesto comma è abrogato.

1-bis. La dizione "personale" contenuta nella legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni, deve intendersi comprensiva del personale avente qualifica dirigenziale, ferma restando l'applicabilità delle norme relative all'accesso alla dirigenza contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

... omissis ...